

Prot. n. 2020/25550
del 05/05/2020

A S.E. il Prefetto di Avellino
Dott.ssa Paola Spena

**Ai componenti del C.d.A. -
Azienda Speciale Consortile A04**
Sig. Antonio Aufiero
Dott.ssa Antonella Fabrizio
Dott.ssa Anna Marro
Arch. Pasquale Pisano

Al Presidente dell'Assemblea Consortile
Sig. Nunziante Picariello

Ai Soci dell'Azienda Speciale Consortile A04
In persona dei Sindaci p.t.

Al Presidente della Giunta Regionale Campania
On. Vincenzo De Luca

All'Assessore Regionale alle Politiche Sociali
Dott.ssa Lucia Fortini

Al Direttore Generale – Regione Campania
Dott.ssa Maria Somma

All'avv. Francesco Cigliani

Oggetto: Selezione pubblica per l'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Speciale Consortile dell'Ambito territoriale sociale A04. Inadempimento. Omissioni di atti dovuti. Diffida ad adempiere con riserva ad agire.

Fatto

In riscontro alla nota di cui all'oggetto datata 23.04.2020, il dott. D'Elia, assistito per la diffida che si riscontra dall'Avv. Francesco Cigliano, del Foro di Roma, nel premettere di essere risultato vincitore di selezione

pubblica, fa riferimento ad altra nota che viene riportata integralmente del 4.04.2020, nella quale in sintesi esprimeva doglianza per non essere stato ancora contrattualizzato.

Pertanto, si assume l'illegittimità della condotta della P.A. per non aver provveduto all'assunzione del Direttore Generale nella persona del D'Elia. Si assume altresì che, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 21.01.2020, si dava mandato di fissare il trattamento economico del dott. D'Elia, arrivando a sostenere in maniera meccanicistica come tale circostanza costituisca un riconoscimento del diritto soggettivo del dott. D'Elia ad essere assunto.

Diritto

Come già versato in atti con nota prot. n. 21922 del 9/04/2020 e prot. 22077 dell'11/04/20, il Sindaco evidenziava come la giurisprudenza amministrativa fosse stata costante nel riconoscere al vincitore di una selezione pubblica non un diritto soggettivo, ma un interesse legittimo che, nel caso di specie, subiva preclusioni dalla mancata approvazione del bilancio.

La nota era formulata in risposta ai componenti del C.d.A. che chiedevano al Presidente di contrattualizzare il dott. D'Elia.

I due componenti del C.d.A. con nota del 10.04.2020 chiedevano nuovamente che il dott. d'Elia (*assistito dall'avv. Francesco Cigliano del foro di Roma, d'ora in poi solo D'Elia per brevità*) fosse contrattualizzato, invocando la sentenza del Tar Puglia - Bari del 18.04.2019, che è esattamente la stessa che richiama il D'Elia nella nota di diffida. Sarà un caso!

Nella nota di riscontro è stato dimostrato che è *ius receptum* come nei concorsi pubblici, solo a partire dalla stipula dei contratti di lavoro, la posizione giuridica dei partecipanti è di diritto soggettivo, rimanendo la stessa, invece, in tutte le fasi precedenti di interesse legittimo (*ex multis*



C.G.A. Sez. giurisdizionale sent. 1.04.2020 n. 230, dall'evidente tenore nomofilattico).

E dunque, non vi è chi non veda come l'ultimo arresto giurisprudenziale non sia quello indicato dal D'Elia e dai citati due componenti del C.d.A., bensì quello già versato in atti e richiamato.

Ciò perché è meglio essere distinti nella chiarezza delle diverse posizioni, piuttosto che essere uniti nella ambiguità delle stesse.

Proseguendo, nel riscontro della nota del D'Elia si afferma che l'inerzia della P.A., nel procedere alla contrattualizzazione del suo rapporto con l'azienda consortile, costituisce violazione dell'art. 1218 c.c., rubricato come *Responsabilità del debitore* e perciò si fa riferimento alla possibilità di un'azione costitutiva degli effetti ai sensi dell'art. 2932 del c.c. per effetto dell'inerzia della amministrazione ipotizzando la sussistenza del cosiddetto **danno da ritardo.**

Ma così non è, vediamone le ragioni da una visuale oggettiva, e, dunque, sganciata dal ripiegamento su mere posizioni soggettive già con forza sostenute **dai consiglieri del C.d.A. Aufiero e Marro.**

Sul piano ricostruttivo non è certamente revocabile in dubbio come a seguito della privatizzazione del pubblico impiego il rapporto di lavoro sia costituito e regolato non più solo da atti amministrativi unilaterali, ma dal contratto di lavoro individuale che, in quanto fonte dell'obbligazione giuslavoristica in ragione dell'art. 1173 del c.c., reca la disciplina delle regole cui datore e prestatore di lavoro devono attenersi nel corso del rapporto, tenuto conto delle prescrizioni contenute nei rapporti collettivi secondo una logica piramidale.

Risulta chiaro che la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego ha implicato una progressiva erosione della giurisdizione del Giudice Amministrativo, ma non un suo totale prosciugamento.

Infatti la giurisdizione amministrativa permane per le controversie relative agli atti antecedenti alla costituzione del rapporto, sicché è chiaro che tutti



gli atti propedeutici alla stipula del rapporto di lavoro, in quanto non interessati dalla privatizzazione, conservano natura pubblicistica, anche in ragione **del paradigma dell'autoritarità che è uno degli indici dell'attività provvedimentale della P.A.**

In effetti la Cass. Sez. Un. con ordinanza n. 21592 del 2005 è *meridianamente* chiara nell'indicare come indici inequivoci del fatto che l'oggetto principale del giudizio dinnanzi al giudice ordinario possa essere solo un atto di gestione del rapporto di lavoro, *id est* un atto privatistico della P.A. emanato con i poteri del privato datore di lavoro, che consente la maturazione di un diritto soggettivo in capo al dipendente e non già un provvedimento amministrativo per il quale il privato resta titolare di un interesse legittimo.

Invero la fase *incoativa* della radicazione del rapporto di lavoro è strettamente correlata all'invito emanato dalla P.A. al prestatore di lavoro, affinché produca, nel termine di almeno trenta giorni, la documentazione necessaria, prevista dal bando e dalle leggi di settore, per la stipula del contratto di lavoro, il quale deve avere forma scritta, pena la sua nullità.

Nel caso che ci occupa mancano sia l'invito a produrre la documentazione sia, di conseguenza, la stipula del contratto di lavoro con il D'Elia per il quale occorre la preventiva approvazione del bilancio previsionale secondo quanto previsto dall'imperatività dell'art. 9 comma 1 quinquies del d.l. n. 113 del 2016.

Ma vi è di più.

La tesi sostenuta dal D'Elia con il patrocinio dei tre arresti della Suprema Corte di Cassazione nn. 3252 e 14529 del 2003 e 15342 del 2006, tra l'altro in dottrina come in giurisprudenza non unanimemente condivisi, non è nemmeno applicabile al caso che ci occupa, sia per quanto innanzi argomentato, sia perché l'assemblea consortile con propria deliberazione n. 1 del 2020 prendeva atto della graduatoria, ma non procedeva né alla sua approvazione, né alla proclamazione del vincitore della procedura

concorsuale [cfr punto n. 1 del dispositivo della citata delibera assembleare].

Orbene, non vi è chi non veda come l'atto richiamato non abbia gli elementi tipici del provvedimento amministrativo, *id est* la tipicità, l'**autoritarità** ed altri profili che rendono prescrittiva la decisione [in dottrina M.T. Paola Caputi Jambrenghi, Milano, 2005, ed. Giuffrè].

Ed invero la locuzione *Delibera di prendere atto* è diversa dalla locuzione *Delibera di approvare* che consente all'atto di dispiegare i suoi effetti.

Non si tratta dunque di locuzioni diverse nel solo aspetto lessicale, ma di verbi che ontologicamente hanno natura giuridica differente.

Infatti prendere atto di qualcosa non riconduce la delibera n. 1 del 2020 alla tipicità del provvedimento amministrativo che ha natura decisoria. Il prendere atto di qualcosa, in effetti, è un *non liquet* amministrativo che a tutto voler concedere ha valore di atto di scienza, che è diverso dalla natura del provvedimento di tipo decisorio [cfr TAR Puglia, sez I, Lecce sentenza n. 622 del 24/02/2010].

Di fatti solo deliberando l'approvazione della graduatoria, e non limitandosi a prenderne atto, si avrebbe avuto l'effetto decisorio valido per dimostrare l'assunto sostenuto dal D'Elia, che in ogni caso non si condivide. **In effetti solo il provvedimento amministrativo tipico consente alla funzione legislativa di maturare. [in dottrina cfr Francesco Caringella in corso di diritto amministrativo, tomo I edizione V, Milano ed Giuffrè - 2008. L'autore dà conto delle diverse posizioni pagg. 1223 e ss., in ogni caso dando atto che la graduatoria debba essere approvata]**

Perciò la tesi sostenuta dal D'Elia, sebbene non condivisa dagli scriventi per tutte le argomentazioni *ut supra* arate, è in ogni caso *spuntata*, atteso che il *non liquet* amministrativo consente di affermare che allo stato si è in presenza della formazione della graduatoria giammai approvata.

Ne deriva, pertanto, come naturale corollario, come l'eccezione di inadempimento contrattuale, ai sensi del cennato art. 1218 del c.c. sia destituita di fondamento logico - giuridico mancando l'invito alla stipula ed

il conseguente contratto in costanza della fattispecie preclusiva versata nell'antescritto capoverso, e non superata né dai consiglieri Aufiero e Marro né dal D'Elia, accomunati dalla circostanza di sostenere, in ogni caso, la stessa posizione, *id est* la stipula del contratto a qualunque costo e dunque anche chiedendo l'attivazione di una condotta *attizia metagiuridica*.

Il punto 2 del dispositivo relativo alla fissazione dei criteri per la determinazione del trattamento economico è, d'altra parte come il primo punto, esposto ad una chiara causa di invalidità sotto diversi profili per non essere corredata dagli obbligati pareri tecnici e contabili atti, soprattutto quest'ultimo, per la imputazione della spesa da sostenere al capitolo a ciò dedicato.

Tra l'altro dette operazioni non sarebbero state praticabili in assenza del bilancio.

Inoltre la delibera assembleare, risultando *antinomica* al precetto scrutinato dall'art. 4 del d.lgs. n 165 del 2001 che diversifica l'attività politica da quella gestionale, è palesemente viziata da incompetenza.

Ed infatti è diritto consolidato come l'approvazione di qualsivoglia graduatoria sia un attributo della gestione secondo lo scrutinio dell'art. 107 del TUEL.

Ciò detto, si passa ad esaminare altre questioni premettendo che, per approdare ad un epilogo contrattuale giuridicamente corretto, occorre che si tenga conto che i meccanismi procedurali e sostanziali pregressi non siano attinti da cause invalidanti il procedimento *ab imis fundamentis*. Ma su questa analisi ci si soffermerà in seguito in risposta a quanto versato in atti dal D'Elia.

Per ora va rimarcato come il direttore generale *ad interim* ing. Cicalese, con propria nota 20156 del 23/04/2020 di risposta ad una diffida ad approvare il bilancio spiccata dai consiglieri Antonio Aufiero e Anna Marro, ha versato in atti gli elementi ostativi, allo stato, per approdare alla sua



approvazione, fissata alla data del 31 luglio del 2020 dall'art. 107 del d.l. n. 18 del 2020 convertito in legge.

Lo scritto evocato neutralizza in capite le asserite violazioni delle norme dello Statuto e delle disposizioni del codice civile, irrelate all'approvazione del bilancio che deve in ogni caso assecondare le regole di cui al d.lgs. n. 118 del 2001 e s.m.i. che tengano debitamente conto delle disposizioni a suo corredo, quali, non per ultimo, per il caso trattato, il d.l. n. 113 del 2016 art. 9 comma 1 quinquies.

A pag. 10 dello scritto riscontrato si legge che il dott. Lissa, in maniera illegittima, per contrasto all'art. 35 dello statuto consortile sarebbe stato individuato con verbale n. 5 del 2019 dal C.d.A. direttore ad interim dell'azienda consortile per assolvere a compiti giammai esitati.

Ma l'individuazione del dott. Vincenzo Lissa a Direttore Generale *ad interim* a titolo gratuito con la citata delibera del C.d.A. veniva paralizzata dall'assemblea con propria deliberazione n.10 del 2.10.2019, sicché il Lissa non ha mai potuto esercitare le funzioni di direttore generale, non essendo giammai stato legittimato alla carica a mezzo di formale investitura.

Diversamente opinando, non vi è chi non veda come quest'ultimo [che avrebbe dovuto svolgere gratuitamente l'incarico anche e non solo per l'assenza del bilancio], senza la necessaria *legittimatio ad officium*, avrebbe agito in difetto di attribuzione, **ponendo in essere condotte attizie attratte nell'orbita della nullità ai sensi dell'art. 21 septies della l. n. 241/1990.**

Non vi è chi non veda a questo punto come l'agire con la concettualità della caccia all'errore finisca con il riflettersi su chi la pone in essere in maniera strabica giacché avulsa da una puntuale analisi ricostruttiva che invece, correttamente effettuata, disbosca i limiti dello scritto riscontrato. Proprio come l'immagine del movimento di ritorno del pendolo.

Il D'Elia, sia nella diffida spiccata in data 4/04/2020 sia nell'odierno riscontro dello scritto, cita una *panoplia* di disposizioni irrelate al robusto

pavimento di protezione sociale compendiato dalla legge quadro n. 328 del 2000 e di altre disposizioni che in dettaglio ne ospitano la *principiologia* di settore *famulativa* a garantire la difesa sociale per le categorie più esposte economicamente.

In effetti il D'Elia stigmatizza l'asserito stallo dei componenti l'azienda consortile comportandosi come se già fosse avvenuta l'immedesimazione organica con l'entificazione consortile, che si ribadisce, presuppone invece la contrattualizzazione del proprio rapporto lavorativo.

Altresì censura con lo scritto oggetto di riscontro la circostanza che si operi ancora con la formula della convenzione ex art. 30 TUEL, sollevando eccezioni di legittimità sul suo funzionamento così come sui bandi di gara medio tempore emanati dall'ing. Cicalese.

I conî d'ombra prospettati dal D'Elia vanno immediatamente fugati attraverso una lettura interattiva e circolare dell'ordinamento giuridico e non già a **mezzo di interpretazioni ortopediche che hanno solo l'attitudine a creare confusione tra i soggetti aderenti al patto federativo.**

Invero il direttore pro-tempore dell'azienda consortile, ing. Cicalese, ha messo a giorno come allo stato l'azienda consortile non sia pienamente operante con nota prot. n 20165 del 23/04/2020 ampiamente documentandone le ragioni che non vengono riprodotte in questa sede per evitare che gli scriventi possano essere accusati, tra le altre cose, di parassitismo mentale.

E perciò nella fase di messa a punto di tutti i necessari adempimenti per rendere funzionante l'azienda consortile l'ing. Cicalese nell'*anfibio* ruolo di direttore ad interim dell'azienda consortile e di coordinatore della convenzione ex art. 30 TUEL ha consentito che non vi fosse mai a sopportare **un incompressibile iato fra norma ed azione esiziale per la difesa delle fasce deboli.**

Vediamo come ciò sia stato possibile giuridicamente.

In effetti *medio tempore*, stante la non operatività piena del consorzio, e non essendosi estinta la convenzione ex art. 30 del TUEL, è stato possibile continuare ad erogare servizi alla collettività interessata.

Tanto è potuto avvenire in ragione del paradigma della continuità funzionale scrutinato dalla sentenza del Giudice delle Leggi n. 13 del 2004 [in dottrina Saverio Musolino in i rapporti stato regioni nel nuovo titolo V, alla luce dell'interpretazione della Corte Costituzionale, Giuffrè, anno 2007 pag 34 e ss.]

Con tale *obiter dictum* il Giudice delle Leggi ha statuito come l'utenza non abbia a subire pregiudizi nella somministrazione di servizi fondamentali, quali le prestazioni sociali, per effetto di consapevoli scelte politiche sulla diversa opzione del modello fondativo *ancillare* a garantire i servizi a favore delle fasce poveri.

Per queste ultime è necessario ricevere azioni che hanno il pregio di sollevarle dal disagio sociale prescindendo dalla forma rivestita dall'entificazione che eroga i servizi.

Dunque in armonia con tali stilemi di teoria del diritto si è correttamente mosso l'ing. Cicalese che, svolgendo gratuitamente il gravoso compito, ha solcato un nesso biunivocamente rilevante con le valutazioni di Papa Woytila che in *sollicitudo rei socialis* ha dimostrato come l'ipertrofia burocratica sia di ostacolo al perseguimento dei fini solidaristici.

Se così è il Cicalese serve l'utenza debole senza gravare sulla stessa, mentre il D'Elia, scalpitante nel richiedere la stipula del proprio contratto, economicamente rilevante, ne graverebbe.

Non solo, ma il d'Elia cade in contraddizione allorché asserisce che bisogna erogare servizi ai segmenti deboli della popolazione salvo a dolersene allorché questi effettivamente vengono somministrati con il patrocinio dei sindaci in indirizzo, salvo le modeste eccezioni sollevate dai componenti il C.d.A. Aufiero e Marro respinte con nota prot. n. 25101 del 4/05/2020 dal Sindaco e dall'ing. Cicalese.



È evidente, pertanto, come la predica del D'Elia rechi nel suo seno insanabili profili di contraddizione.

A questo punto occorre analizzare l'azione seguita dall'azienda consortile per la scelta di un direttore generale dalla sua primogenitura sino alla fase attuale come ci si era riservati di fare, al fine di garantire a tutti gli aderenti al patto federativo, una contrattualizzazione del direttore generale immune da vizi.

A tal fine occorre partire sin dalla fase iniziale, anche prendendo spunto dalla nota di diffida spiccata al direttore pro-tempore ing. Cicalese dai componenti del C.d.A. Aufiero e Marro le cui posizioni convergono con quelle del D'Elia, evidentemente, per mero caso.

Nel primo punto delle premesse di detta nota, Aufiero e Marro, hanno affermato di aver invitato il Presidente del C.d.A. a stipulare il contratto individuale di lavoro del Direttore Generale, selezionato a seguito di procedura concorsuale.

Al secondo punto delle premesse, Aufiero e Marro, hanno asserito che il Presidente del C.d.A., a loro dire, avrebbe evidenziato la necessità di approvare preventivamente il Bilancio di Previsione, per poi poter procedere alla stipula del predetto contratto individuale di lavoro.

In via preliminare, e non esaustiva, sui primi due *considerandi* occorre osservare che il Presidente del C.d.A. è incompetente a poter stipulare il contratto con l'aspirante Direttore Generale, in quanto organo politico.

Con ogni evidenza, infatti, non può essere revocato in dubbio, come l'eventuale stipula di qualsivoglia contratto di lavoro rientri nelle prerogative della Dirigenza, secondo quanto imperativamente disposto dall'art. 107 del TUEL.

Di talché, invitare il Presidente del C.d.A. alla stipula del contratto di lavoro, avrebbe significato conculcare il precetto statuito dall'art. 4 del d.lgs. n. 165/2001, che diversifica, in maniera inequivoca, l'attività politica da quella di gestione *(lo stesso vizio che rende invalida la delibera*

assembleare n. 1 del 2020 eletta ad epigono delle proprie pretese dal D'Elia).

Solo alla gestione, pertanto, può essere validamente attribuito il compito di sottoscrivere il contratto di lavoro in questione, fermo restando la verifica che siano stati scanditi, in maniera conforme all'ordinamento giuridico, tutti i meccanismi procedurali e sostanziali, per poter addivenire ad una legittima stipula dello stesso, fermo restando allo stato come l'art. 9 comma 1 *quinquies* del d.l. n. 113/2016 sia chiaro nel sancire il divieto di stipulare qualsivoglia contratto a qualunque titolo.

Pertanto, la posizione del Presidente del C.d.A., che ha messo in chiaro come sia precettivo l'obbligo di rispettare la fattispecie normativa appena evocata, sia corretto giuridicamente, e non già "un suo dire dogmatico". Ma torniamo *funditus* al procedimento concorsuale per l'assunzione del direttore generale.

La stura di detto procedimento selettivo si ha con la pubblicazione dell'avviso di selezione prot. n. 49681 del 6/06/2019 per il conferimento dell'incarico di direttore generale dell'azienda consortile ad opera del presidente del C.d.A., figura politica.

Tale condotta, posta in essere dal presidente pro tempore si espone ad una prima insanabile eccezione di incompetenza, atteso che a norma dell'art. 107 del TUEL tale prerogativa appartiene alla gestione.

Vi è di più.

L'avviso pubblico per la selezione del direttore generale è stato approvato con delibera di C.d.A. n. 3 del 4/06/2019 e dunque da organo incompetente e dunque in evidente difetto di attribuzione.

Ma ciò che irretisce di invalidità nelle sue diverse categorie l'intero impianto dispositivo della delibera or ora citata è **l'assoluta mancanza di pareri di regolarità tecnica e contabile necessariamente ineluttabili giacché l'incarico di direttore generale da attribuire all'esito della selezione è di tipo oneroso, diversamente da quello sin qui svolto**



gratuitamente dall'ing. Cicalese e da quello altrettanto gratuito che sarebbe stato svolto dal dott. Lissa, che gratuitamente ha svolto il compito di presidente della commissione esaminatrice così come gli altri due componenti dott. Grasso e dott.ssa La Monica.

Come si vede dunque il disperato tentativo di far passare per atto a natura confessoria ai sensi del c.c., in difetto di approvazione del bilancio contenuto nello scritto a pag. 14 da parte del D'Elia è fallimentare giacché l'incarico di direttore svolto dal Cicalese sino ad oggi, [così come quello che avrebbe dovuto svolgere il dott. Lissa, incarico mai svolto come dimostrato per tabulas ut supra] giusta delibera del 19/09/2019 è avvenuto in forma gratuita e si è reso necessario proprio per consentire la transizione alla nuova gestione consortile e dunque non costituisce nessuna forma di ammissione.

Tale frettoloso asserto è perciò privo di ogni fondamento giuridico sia per quanto *ut supra* sia perché in concreto non vi è nessun riconoscimento o ammissione delle pretese del D'Elia in forza dell'art. 1988 del c.c., che non può essere contrattualizzato, in quanto gravante economicamente, fermo restando le altre considerazioni che saranno passate al vaglio degli organi competenti.

Ma torniamo al tema "della invalidità" sotto diversi profili dell'atto n. 3 del 4/06/2019 emanato dal C.d.A. che travolge l'intera procedura selettiva per assenza dei prescritti pareri tecnici e contabili.

È necessario osservare come l'art. 49 del TUEL imponga che ogni deliberazione di giunta e di consiglio, che non sia di mero indirizzo, sia corredata dal parere di regolarità tecnica e del parere di regolarità contabile soprattutto, come nel caso specifico vi sia una incidenza diretta sui profili economico-finanziari dell'Ente.

L'importanza di tale apporto tecnico è ritraibile dal carattere obbligatorio del parere che deve essere richiesto ai sensi dell'art 49 comma 1 del TUEL, dalla autonoma responsabilità, sul piano amministrativo e contabile, dei

soggetti chiamati a formularli, dalla loro attitudine condizionante che impone agli organi che intendono discostarsene un obbligo di qualificata e specifica motivazione ai sensi dell'art 49 del TUEL [**cf. Cons. di Stato Sez. V n. 2450 del 2020**].

In effetti la delibera in esame è afflitta dalle stimmate della invalidità sotto vari profili mancando il parere di regolarità contabile e la conseguente attestazione di copertura finanziaria espressa dal responsabile del servizio finanziario.

Tale asserto ha il proprio fondamento assiologico nella rima normativa predicata dall'art. 191 del TUEL che opera un rinvio all'art. 153 comma 5 del TUEL.

Dunque i pareri di regolarità tecnica e contabile devono necessariamente essere resi, costituendo presupposti necessari delle deliberazioni degli organi comunali come di quelli dell'assemblea consortile, ad eccezione di quelle che costituiscono meri atti di indirizzo. L'omessa acquisizione dei detti pareri, pertanto, è tale da determinare "l'invalidità" dell'atto, non potendosi, per l'importante funzione ad essi assegnata dal legislatore, ritenere che la loro mancanza sia tale da impedire il concreto perseguimento dell'interesse pubblico tutelato dalle norme.

In particolare l'assenza del visto di regolarità contabile è stigmatizzato dalla Corte dei Conti della Puglia sez. giurisdizionale n. 1337 del 2012 per la quale detta lacuna rende l'atto inefficace.

L'invalidità della delibera n. 3 del 2019 emanata dal C.d.A. si riflette sull'intera procedurale concorsuale per la nomina del direttore generale.

Non solo ma anche l'atto n. 8 del 2019 con il quale il C.d.A. ha nominato la commissione giudicatrice è irretito da un insuperabile vizio, non solo per l'assenza di pareri, ma perché assunto da organo politico. La nomina della commissione è, infatti, un attributo della dirigenza secondo quanto scrutinato dall'art. 107 del TUEL.

Invalida è la condotta attizia n. 1 del 2020 con cui l'assemblea consortile prende atto della graduatoria. In disparte il profilo per cui, in *subiecta materia*, come dimostrato *ut supra*, l'atto assembleare non è capace di dispiegare effetti, non avendo nessuna attitudine provvedimentoale, e perciò mero *non liquet*, è tra l'altro privo dei pareri tecnici e contabile.

Lo stesso atto emanato dal C.d.A., con il quale si fissa il trattamento economico del direttore generale, in quanto privo di pareri, è invalido.

Quanto innanzi raffigurato deve indurre gli organi competenti dell'assemblea consortile ad attivare l'annullamento in autotutela ai sensi dell'art 21 nonies della legge n. 241/1990 degli atti richiamati, riguardanti la procedura concorsuale, in quanto attinti da diversi e multiformi profili di invalidità.

Infine il D'Elia evoca lo spettro di danni erariali in maniera del tutto apodittica.

In vero il danno deve essere oggetto di puntuale dimostrazione e non già di asserti sventolati con una disinvoltura decisamente preoccupante considerato che quest'ultimo, **fortemente patrocinato dai componenti il C.d.A. Aufiero e Marro**, avrebbe dovuto assumere il ruolo di direttore generale.

Si rivolge ai comuni per l'esercizio del potere di vigilanza, mettendo *in non cale* come lo statuto abbia sterilizzato la funzione di vigilanza, recidendo il cordone ombelicale con gli enti che hanno dato vita al patto federativo, operando una spinta centrifuga rispetto all'*endiadi* ritraibile dai *comma 6 e 8* dell'art. 114 del TUEL.

Il D'Elia spicca una diffida ai sensi dell'art. 1219 del c.c. per la propria contrattualizzazione, senza rendersi conto che l'assemblea con delibera n. 1 del 2020 non lo ha proclamato vincitore, limitandosi semplicemente a prendere atto di una graduatoria e pertanto non riconoscendogli alcun diritto.




Richiama gli enti in indirizzo ad assumere provvedimenti. Non immagina che forse altri enti dell'apparato statale potrebbero essere interessati ad esplorare l'intera vicenda.

Conclusioni


Questo è il quadrante ermeneutico sin qui arato secondo un filo che ha consentito di cucirne la trama in maniera unitaria e coerente evitando ricostruzioni frammentarie e, perciò, confuse.

In effetti da un punto di vista giuridico il D'Elia non può essere contrattualizzato non solo per la preclusione, allo stato della disposizione di cui al d.l. n. 113 del 2016, ma anche per gli insuperabili vizi che connotano il percorso concorsuale.

Ing. Luigi A. M. Cicalese n.q.



Il Sindaco
Dott. Gianluca Festa



Il Segretario Generale
dott. Vincenzo Lissa

